



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, composto dai magistrati

Dott.	Arturo	Picciotto	Presidente
Dott.	Daniele	Venier	Giudice rel.
Dott.ssa	Monica	Pacilio	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 29/11/2023 (n. 35-1/2023 R.G.)

da

LORENZA HOVHANNESIAN, nata a Trieste il 15/05/1969 (cod. fisc. HVNLNZ69E55L424L), rappresentata e difesa dall'avv. Iosè Giovambattista Carretta del Foro di Roma e dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

premesso che la sig. Lorenza Hovhannessian ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dalla debitrice e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3 CCI, in quanto la ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott.ssa Valentina Ravasini), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica,



patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché le cause delle crisi, riconducibili all'attività imprenditoriale esercitata quale titolare dell'impresa individuale "La Cicogna di Lorenza Hovhannessian", attività che, iniziata nel 2006, dopo una prima fase di buoni risultati economici, subì gli effetti della crisi provocata dalla perdita di clientela slovena e croata e dalla crescita esponenziale dell'*e-commerce*, venendo infine chiusa alla data del 31.12.2012, con successiva cancellazione, in data 22.1.2013, dell'impresa dal registro delle imprese. In particolare, da tale crisi originano le poste debitorie di seguito indicate;

- che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni concretamente liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (debiti così quantificati, a seguito della circolarizzazione eseguita dall'OCC: Euro 181.278,41 nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione, di Esatto S.p.a. e dell'INPS; Euro 13.751,72 verso un'ex dipendente; Euro 63.962,17 nei confronti di Intrum Italy S.p.a.; Euro 16.053,17 verso Fincat S.p.a., oltre a Euro 2.000,00 a titolo di compenso dell'OCC);

- che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo decorso più di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese dell'impresa individuale di cui era titolare (v. art. 33 CCII), e svolgendo la stessa attualmente attività di lavoro dipendente;

- che i beni presenti nel patrimonio della ricorrente, consistono:

a) nel motociclo Kwang Yang, targato DG78839, immatricolato nel 2008, e stimato Euro 200,00

b) nel saldo attivo di Euro 60,70 della carta Postepay Evolution

c) nella quota, indicata in Euro 765,67 mensili da versare per 36 mesi (totale Euro 27.564,12), del reddito mensile, costituito dalla retribuzione quale lavoratrice dipendente a tempo indeterminato di ammontare medio di Euro 1.566,00, al lordo della trattenuta di Euro 100,00 conseguente al pignoramento eseguito dall'INPS. La quota indicata appare – allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b) CCII al giudice delegato, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche della debitrice – congrua, tenuto conto da un lato del reddito mensile complessivamente goduto dal nucleo familiare di cui fa parte la sig. Hovhannessian, composto anche dal convivente, titolare di pensione lorda



di vecchiaia di Euro 1.117,14 mensili (all. 30), gravata della trattenuta di Euro 241,00 mensili circa in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione (all. 31), oltre che del pagamento della somma di Euro 300,00 in favore di Fincat S.p.a. quale coobbligato in solido della ricorrente (v. all. 43), e dall'altro delle spese correnti per il sostentamento del nucleo (Euro 1.328,00 mensili, v. all. 28);

ritenuta l'accogliabilità della richiesta della ricorrente, formulata tramite l'OCC (v. pag. 12 della relazione), di limitare l'attivo posto a disposizione dei creditori alla sola quota della retribuzione, posto, da un lato, che i costi (ad es. di pubblicità e stima) funzionali alla liquidazione del motociclo, parametrati alla vetustà di questo, rendono la vendita antieconomica, e considerata dall'altro l'esiguità della somma depositata sulla carta Postepay; rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che appaiono sussistere tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, applicandosi alla procedura di liquidazione controllata la preclusione all'inizio o alla prosecuzione delle procedure esecutive, prevista dall'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, co. 5 CCII, risultano inopponibili dalla data della presente sentenza le procedure esecutive promosse dall'INPS con atto di pignoramento dd. 20.2.2020 e da Cinzia Gentilli con atto di pignoramento dd. 22.12.2022 (v. docc. 12 e 13);

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCI, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della sig. **LORENZA HOVHANNESIAN**, nata a Trieste il 15/05/1969 (cod. fisc. HVNLNZ69E55L424L);
- 2) **nomina** Giudice Delegato il dott. Daniele Venier;
- 3) **nomina** liquidatore la dott.ssa VALENTINA RAVASINI;
- 4) **ordina** alla debitrice, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro



il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

6) **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del motociclo Kwang Yang, targato DG78839, del saldo attivo della carta Postepay Evolution, e del reddito da lavoro dipendente della ricorrente eccedente l'importo mensile di Euro 765,67, il quale ultimo viene acquisito alla procedura tramite versamenti mensili al liquidatore per 36 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;

7) **dispone** che il liquidatore:

- a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
- b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 05/01/2024.

Il Giudice est.

dott. Daniele Venier

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto

